

*Comune di Bardolino*  
*Provincia di Verona*



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE  
DELLE NORME IN MATERIA DI  
INQUINAMENTO ACUSTICO**

Art. 6 Legge n° 447 del 26.10 .1995

Art. 7 L.R. 10 maggio 1999, n° 21

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38/2005

# INDICE

Comune di Bardolino.....	1
Provincia di Verona.....	1
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38/2005.....	1
INDICE.....	2
<b>TITOLO I.....</b>	<b>4</b>
<b>DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
ART. 1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	5
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	6
ART. 3 – VIGILANZA E CONTROLLO.....	7
ART. 4 – RIFERIMENTI NORMATIVI.....	8
ART. 5 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TEMPORANEE.....	9
ART. 6 – DISCIPLINA DELLE NUOVE ATTIVITA'.....	10
ART. 7 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESISTENTI.....	11
ART. 8 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' MUSICALI NON TEMPORANEE.....	12
<b>TITOLO II.....</b>	<b>14</b>
<b>CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO.....</b>	<b>14</b>
ART. 9 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO.....	15
Valori limite assoluti di emissione (D.P.C.M. 14.11.1997).....	15
Valori limite assoluti di immissione (D.P.C.M. 14.11.1997).....	16
ART. 10 – APPLICAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	17
ART. 11 – LIMITI MASSIMI DI LIVELLO SONORO.....	18
ART. 12 - INFRASTRUTTURE STRADALI.....	19
ART. 13 – AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	20
<b>TITOLO III.....</b>	<b>21</b>
<b>DOCUMENTAZIONE ACUSTICA.....</b>	<b>21</b>
ART. 14 – DEFINIZIONI.....	22
ART. 15 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI.....	24
<b>TITOLO IV.....</b>	<b>25</b>
<b>REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....</b>	<b>25</b>
ART. 16 – PROTEZIONE ACUSTICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI.....	26
ART. 17 – PROCEDURE.....	27
.....	<b>28</b>
<b>TITOLO V.....</b>	<b>28</b>
<b>DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TEMPORANEE.....</b>	<b>28</b>
ART. 18 – CAMPO DI APPLICAZIONE.....	29
ART. 20 – CANTIERI EDILI.....	31
ART. 21 – LUNA PARK E CIRCHI.....	32
ART. 22 – EVENTI PUBBLICI.....	33
ART. 23 – IL SUONO DELLE CAMPANE DA PARTE DELLA PARROCCHIA.....	34
ART. 24 – USO UTENSILI DA GIARDINO E PER PICCOLE MANUTENZIONI DELLA CASA.....	35
ART. 25 – ATTIVITA' MUSICALI TEMPORANEE.....	36
ART. 26 – ATTIVITA' OCCASIONALI.....	38
ART. 27 – COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' TEMPORANEE.....	39

ART. 28 – AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ TEMPORANEE.....	40
--	----

**TITOLO VI.....41**

**NORME TRANSITORIE E FINALI.....41**

ART. 29 – PROVVEDIMENTI.....	42
------------------------------	----

ART. 30 – SANZIONI .....	43
--------------------------	----

ART. 31 – DISPOSIZIONI FINALI.....	44
------------------------------------	----

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

## ART. 1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento :
  - disciplina le competenze del Comune in materia di inquinamento acustico secondo quanto previsto dall'art. 6.1.e) della Legge 26.10.1995 , n. 447 (successivamente citata come "Legge 447/95") ;
  - regolamenta le procedure per l'esercizio delle attribuzioni relative al rilascio delle autorizzazioni, anche in deroga, secondo quanto previsto dall'art. 6.1.h) della Legge 447/95 e dall'art. 7 della Legge Regionale 10 maggio 1999, n. 21 .
2. Il presente Regolamento si applica al rumore prodotto da :
  - sorgenti sonore, fisse e mobili così come definite dall'art. 2 della Legge 447/95, presenti in ambiente esterno;
  - sorgenti sonore, fisse e mobili così come definite dall'art. 2 della Legge 447/95, presenti in ambiente interno ed esterno connesse all'esercizio di attività produttive, commerciali, professionali e ricreative;
  - attività temporanee svolte in luogo aperto al pubblico che danno luogo ad emissioni ed immissioni sonore nell'ambiente superiori ai limiti vigenti.
3. Il presente Regolamento non si applica a:
  - fonti di rumore che recano disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, a cui provvede il 1° comma dell'art. 659 del Codice Penale;
  - immissioni sonore moleste nell'ambito dei rapporti fra privati ai sensi dell'art. 884 del Codice Civile;
  - alle aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali, con carattere di temporaneità;
  - rumorosità prodotta da:
    - attività e comportamenti non direttamente connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
    - servizi e impianti fissi dell'edificio ad uso comune, limitatamente alle immissioni prodotte all'interno dello stesso, salvo quanto al Titolo IV del presente Regolamento;
    - servizi e impianti tecnici fissi dell'edificio, ad uso privato, quando le loro emissioni non compromettono la qualità dell'ambiente ma esclusivamente i diritti di terzi;
    - sorgenti con emissioni sonore occasionali, non ripetibili, prevedibili e riproducibili salvo quanto al Titolo V del presente Regolamento .
4. Ai sensi dell'art. 6.2 della Legge 447/1995 il presente Regolamento costituisce modifica alle norme in materia di inquinamento acustico eventualmente in contrasto con lo stesso, presenti nei Regolamenti comunali di Igiene e di Polizia municipale, le quali sono conseguentemente da intendersi abrogate.

## **ART. 2 – DEFINIZIONI**

1. Per le definizioni tecniche che sono citate nel presente Regolamento si fa riferimento all'art.14 dello stesso, nonché all'Allegato A) del D.M.A. 16.3.1998, al D.P.C.M. 14.11.1997 ed all'art. 2 della Legge 447/1995.
2. Per la strumentazione di misura e le modalità di rilevamento dell'inquinamento acustico inerenti all'applicazione del presente Regolamento, si rimanda al D.M.A. 16.3.1998.
3. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento la giornata è articolata in due tempi di riferimento come di seguito specificato:
  - orario diurno: dalle ore 06.00 alle ore 22.00
  - orario notturno: dalle ore 22.00 alle ore 06.00

### **ART. 3 – VIGILANZA E CONTROLLO**

1. Il controllo e la vigilanza sul rispetto dei limiti massimi delle sorgenti di rumore previsti per le varie attività e zone del territorio è di competenza del Comune, ai sensi dell'art. 6.1.g) e dell'art. 14.2 della legge 447/95 .
2. Il Comune per esercitare le funzioni di vigilanza e controllo può utilizzare :
  - le strutture dell'A.R.P.A.V. (art. 8 della L.R.10 maggio 1999, n.21) ;
  - il personale alle proprie dipendenze od alle dipendenze di altri Enti con i quali può stipulare apposita convenzione, con la qualifica di Tecnico competente in acustica ambientale (art. 2 commi 6 e 7 della Legge 447/95 – Del. A.R.P.A.V. n. 372 del 28.5.2002);
  - dei liberi professionisti con la qualifica di Tecnico competente in acustica (art. 2 commi 6 e 7 della Legge 447/95 – Del. A.R.P.A.V. n. 372 del 28.5.2002) nei casi previsti dall'art.9 della L.R. Veneto n. 33/1985. In tal caso il professionista incaricato dovrà essere scelto fra quelli che abitualmente non esercitano la propria attività nel territorio comunale di Bardolino e non potrà esprimersi su questioni che lo riguardano.
3. Il Comune può stipulare apposite convenzioni con l'A.R.P.A.V. per ottenere particolari forniture di servizi (art. 6 della L.R. 18.10.1996 n° 32).

#### ART. 4 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non contenuto nel presente Regolamento si fa riferimento alle seguenti disposizioni in materia di inquinamento acustico :

- D.P.C.M. 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" in G.U. n° 57 del 8/3/1991;
- DMA 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo" in GU n. 52 del 4/3/97;
- D.P.C.M. 18/9/97 "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante" in GU n. 233 del 6/10/97 e successivo D.P.C.M. 19/12/97 in GU n. 296 del 20/12/97 che proroga di sei mesi il termine per l'installazione di sistemi di registrazione del livello sonoro;
- DMA 31/10/97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale" in GU n. 267 del 15/11/97;
- D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" in GU n. 280 del 1/12/97;
- D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" in GU n. 297 del 22/12/97;
- DPR 11/12/97 n. 496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili" in GU n. 20 del 26/1/97;
- DMA 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" in GU n. 76 del 1/4/98;
- D.P.C.M. 31/3/98 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico" in GU n. 120 del 26/5/98;
- DPR 8/11/1998 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario" in G.U. n. 2 del 4/1/1999;
- D.P.C.M. 16/4/1999 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi" in G. U. n. 152 del 2/7/99;
- DMA 20/5/1999 "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico";
- Legge 9/12/1998 n° 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" in G.U. n° 291 del 14/12/1998;
- DMA 29/11/2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore" in G.U. n° 285 del 6/12/2000;
- DGR 23/9/1993 n° 4313 "Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste dal D.P.C.M. 1/3/1991;
- DMA 23/11/2001 "Modifiche dell'allegato 2 del DM 29.11.2000 – Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore" in G.U. n° 288 del 12/12/2001.
- DPR 30/3/2004 n° 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26/10/1995 n° 447" in G. U. n° 127 del 1/6/2004;
- Circolare 6/9/2004 "Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali" in G. U. n° 217 del 15/9/2004.



## **ART. 5 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TEMPORANEE**

1. Le attività considerate come “temporanee” ai sensi e per gli effetti dell’art. 6.1.h) della Legge n. 447/1995 e dell’art. 7 della Legge Regionale 10.5.1999 n. 21 sono quelle individuate e disciplinate nel Titolo V del presente Regolamento.
2. Il Sindaco può concedere deroghe a dette attività , relativamente ai valori limite di immissione assoluti e differenziali, agli orari ed ai divieti, nei soli casi e secondo quanto previsto nel Titolo V del presente Regolamento.

## **ART. 6 – DISCIPLINA DELLE NUOVE ATTIVITA'**

1. Le nuove attività di cui all'art.15 del presente Regolamento devono rispettare i valori limite di emissione e di immissione previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal Piano di zonizzazione acustica del comune, salvo quanto previsto per le attività temporanee al Titolo V del presente Regolamento.
2. Per le nuove attività di cui all'art.15 del presente Regolamento, l'interessato dovrà far redigere adeguata documentazione acustica secondo quanto previsto nel Titolo III del presente Regolamento.
3. La documentazione acustica di cui sopra deve essere redatta da un Tecnico competente in acustica (art. 2 commi 6 e 7 della Legge n.447/95).
4. L'assenza della prescritta documentazione acustica determina l'improcedibilità delle pratiche.
5. La documentazione acustica presentata al Comune dovrà essere oggetto di un controllo nella fase di istruttoria e di un parere di conformità da parte di un Tecnico competente in acustica ambientale incaricato dal Comune, scelti fra quelli di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento .

## **ART. 7 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESISTENTI**

1. Le sorgenti sonore delle attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono rispettare le disposizioni ed i limiti di emissione e di immissione previsti dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti .
2. Il Sindaco, con provvedimento motivato, potrà diffidare il responsabile di un'attività esistente a presentare al Comune documentazione acustica di cui al Titolo III del presente Regolamento.
3. Tale documentazione acustica sarà oggetto di istruttoria da parte di un Tecnico competente in acustica ambientale di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento ed a seconda dell'esito potranno essere adottati i provvedimenti di cui all'art. 29 del presente Regolamento.

## **ART. 8 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' MUSICALI NON TEMPORANEE**

1. Il presente articolo disciplina lo svolgimento delle attività musicali da intendersi come “non temporanee”, consistenti cioè in intrattenimenti musicali diversi da quelli di cui al comma 4, effettuati all'interno od all'esterno dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, alberghi, discoteche, ecc.) mediante l'uso di strumenti musicali e/o voce e/o impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora. La disciplina delle attività musicali da intendersi invece come “temporanee”, di cui al comma 4, è contenuta nell'art. 25 del presente Regolamento.
2. L'effettuazione di attività musicale non temporanea di cui al presente articolo è soggetta all'ottenimento di preventiva autorizzazione del Sindaco ai sensi del presente articolo, in assenza della quale l'attività stessa non potrà svolgersi.
3. Sono da intendersi come “non temporanee” le attività musicali di cui al comma 1 svolte in orari, periodi o con frequenza diversi da quelli che contraddistinguono le attività considerate come “temporanee”, di cui al successivo punto 4.
4. Sono da intendersi come “temporanee”, le quali sono disciplinate dall'art.25, le attività musicali di cui al comma 1 svolte fra le ore 8.00 e le ore 24.00 nei seguenti casi:
  - nel periodo dell'anno che intercorre fra il 15 giugno ed il 30 settembre con qualsiasi frequenza in termini di giorni alla settimana di svolgimento dell'attività,
  - nel periodo dell'anno che intercorre fra il 1 ottobre ed il 30 giugno successivo, con frequenza non superiore a 2 giorni alla settimana oppure ad 8 giorni al mese.

L'attività musicale esercitata oltre questi orari od al di fuori delle frequenze sopracitate è considerata come non temporanea e quindi sottoposta al presente articolo, fermo restando che comunque gli intrattenimenti musicali fino alle ore 24.00 e con le frequenze suddette restano disciplinati dall'art.25, anche se effettuati da esercizi che poi li prolungano o li svolgono con maggiori frequenza.
5. Ai fini del presente Regolamento sono da intendersi impianti elettroacustici l'insieme di apparecchi concorrenti allo scopo di sonorizzare un ambiente (impianti stereofonici, compatti con casse staccabili, ecc.). La musica dal vivo è equiparata agli impianti elettroacustici.
6. Non sono impianti elettroacustici bensì apparecchi di modesta potenza non specificatamente destinati alla diffusione sonora amplificata, le radio, i televisori, ecc.. utilizzati nell'attività degli esercizi pubblici. La disciplina di questi impianti è contenuta nel Titolo V del presente Regolamento.
7. L'ufficio comunale incaricato delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt.68 e 69 r.d. 18 giugno 1931 n°773 nonché per i locali di pubblico spettacolo soggetti alle verifiche di agibilità di cui all'art. 80 TULPS - art.17 circolare 16/1951 - d.m. 19.8.1996, osserverà e farà osservare il presente articolo nelle more del rilascio delle autorizzazioni predette.
8. Dopo le ore 24.00 sono vietate attività musicali all'esterno dei fabbricati, su plateatici od in strutture precarie (tende parasole, tettoie, ecc..). Dopo questa ora è quindi obbligatorio che il

posizionamento ed il funzionamento di tutte le componenti degli impianti elettroacustici nonché della strumentazione musicale avvenga esclusivamente all'interno dei locali in muratura in cui ha sede l'esercizio, con porte e finestre dei locali stessi mantenute chiuse. Tale divieto non si applica ai locali di pubblico spettacolo di cui agli ex artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. così come modificato dal D.P.R. 311/2001, a condizione che sia dimostrato il rispetto dei limiti di cui al successivo comma 9.

9. Le attività musicali non temporanee di cui al presente articolo sono sottoposte al rispetto dei seguenti limiti :
  - differenziale di immissione di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997
  - assoluto di immissione di cui al Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.
10. Per poter svolgere attività musicali non temporanee l'interessato deve presentare al Comune domanda contenente le informazioni previste nella modulistica predisposta dall'ufficio incaricato dell'istruttoria. La domanda di cui al punto precedente dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del comune almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'attività.
11. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione acustica di cui all'art. 14.6 del presente Regolamento. La documentazione di cui sopra andrà nuovamente prodotta al verificarsi di modifiche delle condizioni originariamente previste (modifiche degli impianti elettroacustici o di settaggio degli stessi).
12. La documentazione acustica presentata sarà oggetto di una preventiva istruttoria da parte di un Tecnico competente in acustica ambientale di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento.
13. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento si procederà alla revisione di tutte le autorizzazioni di cui al comma 6 precedentemente rilasciate, conformandole alle previsioni del presente articolo.

# **TITOLO II**

**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO**

## ART. 9 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

1. Il comune di Bardolino approva il Piano di classificazione acustica del territorio comunale che consiste :
  - nella suddivisione del territorio in 6 zone omogenee sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio;
  - nell'assegnazione, a ciascuna di queste 6 zone, di un valore limite di immissione e di emissione massimo diurno e notturno valido per la rumorosità in ambiente esterno.
2. La definizione delle classi e i relativi valori limite assoluti di immissione e di emissione contenuti nel D.P.C.M. 14.11.1997 sono riportati nelle tabelle seguenti.

Classificazione acustica del territorio comunale (D.P.C.M. 14.11.1997)

Classe 1:	Classe I : aree particolarmente protette	Aree ospedaliere, complessi scolastici, aree destinate al riposo, parchi pubblici, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico.
	Classe II : aree ad uso prevalentemente residenziale	Aree residenziali con bassa densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali, traffico veicolare locale e assenza di attività artigianali e industriali.
	Classe III : aree di tipo misto	Aree con media densità di popolazione, presenza di attività commerciali e uffici, limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali. Aree agricole. Traffico veicolare di attraversamento.
	Classe IV : aree ad intensa attività umana	Aree con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività di attività commerciali e uffici, presenza di attività artigianali, limitata presenza di attività industriale. Aree in prossimità delle infrastrutture portuali e dei trasporti. Aree interessate da intenso traffico veicolare.
Classe V:	Classe V : aree prevalentemente Industriali	Aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.
	Classe VI : aree esclusivamente industriali	Aree interessate da attività industriali prive di insediamenti abitativi.

Valori limite assoluti di emissione (D.P.C.M. 14.11.1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (6-22) LAeq	Notturmo (22-6) LAeq
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree ad intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione (D.P.C.M. 14.11.1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (6-22) LAeq	Notturmo (22-6) LAeq
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree ad intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70



## **ART. 10 – APPLICAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

1. Il Piano di classificazione acustica del comune di Bardolino riguarda l'intero territorio comunale e prevede una doppia classificazione :
  - una relativa al periodo "estivo" che produce i propri effetti ad iniziare dalla Domenica delle Palme e sino al 15 ottobre di ogni anno
  - una relativa al periodo "invernale" che produce i propri effetti ad iniziare dal 16 ottobre e sino al Sabato antecedente la Domenica delle Palme.
2. Periodicamente e comunque almeno ogni 3 anni il Comune dispone adeguate indagini, anche strumentali, al fine di verificare il rispetto dei limiti di zona previsti dal Piano di classificazione acustica del territorio.
3. Qualora le indagini strumentali evidenziassero il superamento dei valori limite fissati dal Piano di classificazione acustica, il Comune provvederà all'adozione del Piano di risanamento ai sensi dell'art. 7 della Legge 447/1995.

## **ART. 11 – LIMITI MASSIMI DI LIVELLO SONORO**

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i valori limite previsti dalle norme vigenti, salvo quanto previsto nel Titolo V del presente Regolamento relativamente alle deroghe per le attività temporanee. All'interno degli ambienti abitativi e per le zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti di zona validi per l'ambiente esterno, deve essere rispettato il valore limite differenziale di immissione di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 fissato a pari a 5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) per il periodo notturno.
2. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti devono rispettare quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti (D.P.C.M. 5.12.1997 ) e dal Titolo IV del presente Regolamento.

## **ART. 12 - INFRASTRUTTURE STRADALI**

1. Per le infrastrutture stradali la normativa di riferimento è costituita dal D.P.R. n.142 del 30 marzo 2004 dal titolo "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n° 447".
2. Il Comune procede alla classificazione acustica delle strade presenti sulle territorio Comunale in base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n.142/2004 e dallo stesso richiamate.
3. La classificazione acustica determina le fasce di pertinenza di ciascuna strada e conseguentemente i limiti di rumore massimi ammessi dal D.P.R. n. 142/2004 con riferimento al rumore prodotto dalla sola infrastruttura.
4. La classificazione acustica delle strade è parte integrante del Piano di classificazione acustica del territorio comunale.
5. Il Comune provvede ad effettuare il monitoraggio acustico delle strade di propria competenza al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dal D.P.R. n. 142/04.

### **ART. 13 – AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

1. Periodicamente il Comune procede all'aggiornamento del Piano di classificazione acustica al fine di perseguire l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.
2. Di norma il Piano di classificazione acustica del territorio comunale viene revisionato e aggiornato ogni 5 anni.
3. L'aggiornamento o la modifica del Piano di classificazione acustica del territorio avviene sempre contestualmente all'adozione degli strumenti urbanistici e delle loro varianti generali.

# **TITOLO III**

**DOCUMENTAZIONE ACUSTICA**

## ART. 14 – DEFINIZIONI

1. Il presente Titolo tratta della documentazione tecnica in materia di acustica da presentarsi al Comune ai sensi di legge e del presente Regolamento.
2. La documentazione acustica prevista nel presente Regolamento consiste nelle seguenti Relazioni tecniche :
  - Previsione dell'impatto acustico
  - Descrizione del clima acustico
  - Valutazione dell'impatto acustico
  - Valutazione dell'impatto acustico delle attività musicali

In assenza di norme superiori più precise (art. 4.l della Legge 447/1995), la suddetta documentazione dovrà contenere gli elementi minimi indicati nel presente Titolo. E' comunque facoltà del comune richiedere ulteriori informazioni e/o misure per meglio caratterizzare il fenomeno acustico oggetto della Relazione tecnica.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere prodotta secondo lo schema che segue:

- a. inquadramento normativo ed eventuali riferimenti tecnici
- b. inquadramento urbanistico dell'area oggetto di valutazione, previsione, verifica di clima acustico;
- c. inquadramento acustico e individuazione dei valori di riferimento assoluti e differenziali ai quali rapportare lo studio di valutazione e/o previsione acustica;
- d. descrizione dettagliata dell'opera oggetto di valutazione e/o previsione;
- e. illustrazione dei metodi di previsione adottati (uso di software dedicati oppure processi di calcolo);
- f. rappresentazione dettagliata, sia in forma grafica sia in forma numerica, dei risultati ottenuti a seguito di campagne di misure strumentali appositamente effettuata con indicazione della classe di precisione della strumentazione utilizzata e delle modalità di misura seguite;
- g. confronto tra i dati ottenuti (sia in fase di previsione sia in fase di valutazione) con i valori di riferimento precedentemente individuati;
- h. dimostrazione della compatibilità acustica delle sorgente sonora.

Lo schema sopra indicato rappresenta lo schema di massima al quale attenersi. Lo schema di cui sopra potrà modificarsi con riferimento al caso concreto e in funzione dell'obiettivo da raggiungere.

2. Previsione dell'impatto acustico: è un documento tecnico redatto in fase di progettazione di un'opera, ovvero durante l'iter della sua autorizzazione, allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi.

Nel momento in cui si produce questa Relazione l'opera di che trattasi non è pertanto ancora realizzata.

Attraverso questa Relazione vengono stimate o previste le condizioni affinché, ad opera realizzata, le emissioni sonore prodotte dalla stessa avvengano nel rispetto dei limiti vigenti.

Qualora la Relazione dimostrasse il potenziale non rispetto dei limiti considerati, la stessa dovrà individuare e contenere la proposta sugli interventi necessari per riportare le emissioni e/o le immissioni nei limiti previsti.

3. Descrizione del clima acustico: è un documento tecnico il cui obiettivo è quello di caratterizzare, dal punto di vista acustico, un'area che si trova in prossimità di sorgenti rumorose già esistenti.

Attraverso questa Relazione viene verificato se il clima acustico dell'area consente la realizzazione dell'opera e il suo pieno utilizzo nel rispetto dei limiti di legge vigenti o dei criteri di valutazione considerati.

4. Valutazione dell'impatto acustico: è un documento tecnico redatto ad opera realizzata con lo scopo di verificare la compatibilità acustica dell'opera con il contesto in cui la stessa è stata realizzata. Nel momento in cui si produce la Relazione, l'opera è pertanto già stata realizzata e produce emissioni ed immissioni sonore.

Attraverso questa Relazione si può verificare se le emissioni sonore prodotte dalla stessa avvengano nel rispetto dei limiti vigenti.

Qualora la Relazione dimostrasse il non rispetto dei limiti considerati, la stessa dovrà contenere un piano di risanamento che individui gli interventi che possano riportare le emissioni e le immissioni nei limiti vigenti.

5. Relazione di Valutazione di impatto acustico delle attività musicali non temporanee : nel caso specifico la documentazione di impatto acustico dovrà essere completata con uno studio analitico in grado di documentare la prestazione acustica dell'edificio per quanto attiene la sua capacità di fonoisolamento e controllo delle emissioni musicali nel rispetto dei limiti fissati dalla norma.

Nella relazione si dovrà prestare particolare attenzione per quanto attiene a:

- descrizione dettagliata degli impianti e delle apparecchiature che costituiscono i sistemi elettroacustici di diffusione della musica;
- descrizione dei sistemi passivi eventualmente impiegati per il controllo delle emissioni sonore;
- settaggio dell'apparecchiatura responsabile del controllo dell'emissione acustica (limitatore o simile) in esercizio al momento delle verifiche strumentali.

6. Relazione di Valutazione di impatto acustico delle attività musicali temporanee: la documentazione dovrà essere predisposta avendo cura di rappresentare:

- descrizione dettagliata degli impianti e delle attrezzature impiegate
- settaggio e regolazioni delle apparecchiature che saranno mantenuti durante il normale esercizio dell'attività musicale
- documentazione fotografica da cui si evincano le regolazioni di cui sopra
- tipologia dei brani musicali che si intendono riprodurre
- indicazione dei livelli sonori prodotti con riferimento ad una precisa posizione di misura da indicare.

7. Verifica dei requisiti passivi acustici : la documentazione tecnica di verifica dovrà essere prodotta secondo lo schema che segue:

- dati generali : Ditta esecutrice - Progettista - Collocazione del fabbricato - Data e numero della concessione edilizia.
- Caratterizzazione acustica dell'ambiente esterno: Classificazione acustica definitiva - Classificazione acustica transitoria - Valori di riferimento validi per l'ambiente esterno - Categoria dell'edificio.
- Verifica dell'Indice di valutazione del potere fonoisolante e di calpestio delle partizioni : Identificazione della partizione oggetto di prova - Tipologia costruttiva e materiali impiegati - Norma di riferimento seguita in fase di verifica in opera - Rappresentazione grafica numerica del valore dell'Indice di valutazione .
- Rumore prodotto dagli impianti tecnologici : Identificazione dell'impianto oggetto di prova - Posizione di misura - Norma di riferimento seguita in fase di verifica in opera - Rappresentazione grafica numerica del valore misurato .

## ART. 15 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI

1. Salvo quanto espressamente previsto
  - per le attività temporanee al Titolo V
  - per le attività musicali non temporanee all'art .8
  - per i requisiti passivi acustici degli edifici al Titolo IV,è obbligatoria la presentazione di documentazione acustica nei procedimenti di cui ai comma seguenti.
2. Per la realizzazione o modifica o potenziamento di :
  - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade -locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs 30/04/92 e successive modificazioni;
  - discoteche;
  - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  - impianti sportivi e ricreativi;
  - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia,in fase di richiesta del permesso a costruire o di autorizzazione all'uso deve essere prodotta Relazione di Previsione dell'impatto acustico di cui all'art.14.3.
3. Per la realizzazione di:
  - scuole e asili nido;
  - ospedali;
  - case di cura e di riposo;
  - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al precedente punto 2,in fase di richiesta del permesso a costruire deve essere prodotta Relazione di Descrizione del clima acustico di cui all'art.14.4.
4. Per la realizzazione, modifica, ampliamento o ristrutturazione di:
  - impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive;
  - impianti ed infrastrutture adibiti ad attività sportive e ricreative;
  - impianti ed infrastrutture adibiti ad attività di postazioni di servizi commerciali e polifunzionali,in fase di richiesta del permesso a costruire deve essere prodotta Relazione di Valutazione dell'impatto acustico di cui all'art.14.5



# **TITOLO IV**

**REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**

## **ART. 16 – PROTEZIONE ACUSTICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI**

1. Nell'edificazione dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di requisiti passivi acustici degli edifici (D.P.C.M. 5.12.1997 successivi ed inerenti).
2. I materiali utilizzati per le costruzioni edili e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori provenienti dall'interno dell'edificio stesso (calpestio, voci, impianti, ecc.) ed i rumori provenienti dall'esterno (traffico veicolare, sorgenti varie, ecc.).
3. Le disposizioni contenute nel presente Titolo si applicano agli immobili di cui al D.P.C.M. 5.12.1997 relativamente :
  - alle nuove costruzioni
  - agli interventi di ristrutturazione ,il cui permesso a costruire è successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Gli impianti a servizio dell'edificio dotati di organi in movimento che possono produrre rumori e/o vibrazioni, devono essere indicati nel progetto dell'intervento.
5. Tali apparecchi o impianti, se disposti nei sotterranei, devono avere fondazioni indipendenti dalla struttura dell'edificio; se disposti in piani superiori devono avere i supporti, i sostegni e gli ancoraggi di qualunque genere non solidali con solai, pilastri e pareti, ma appoggiati o collegati ad essi con interposti dispositivi antivibranti.

## **ART. 17 – PROCEDURE**

1. Al termine della realizzazione dell'opera di cui all'art.16.3 del presente Regolamento e prima del rilascio del certificato di abitabilità e/o agibilità, l'interessato deve presentare al Comune adeguata Relazione di verifica dei requisiti acustici passivi dell'edificio, di cui all'art. 14 comma 8 del presente Regolamento, redatta da un Tecnico competente in acustica . Le modalità tecniche di previsione, misura e valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici sono contenute nelle norme UNI EN ISO Serie 140 e Serie 717 appositamente richiamate dal D.P.C.M. 5.12.1997 nonché dalle norme successive od inerenti .
2. La documentazione di cui al punto precedente deve essere resa con le modalità di cui all'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15. Pertanto dovrà essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si attesta la veridicità delle informazioni prodotte.
3. L'assenza della documentazione di cui sopra e/o il mancato rispetto dei limiti di legge comportano l'improcedibilità al rilascio del certificato di abitabilità/agibilità, poiché vengono meno alcuni requisiti di tipo igienico-sanitario dell'immobile espressamente previsti da disposizioni legislative.
4. Sulla documentazione tecnica di cui al comma 1 dovrà essere fatta una preventiva istruttoria da parte di un Tecnico competente in acustica ambientale di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento.
5. Il Comune può disporre l'effettuazione di misure da parte di un Tecnico competente in acustica ambientale di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento, al fine della verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici prima del rilascio del certificato di abitabilità/agibilità.

# **TITOLO V**

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TEMPORANEE**

## **ART. 18 – CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6.1.h) della Legge n. 447/1995 sono da intendersi come temporanee le seguenti attività :
  - uso di apparecchi di modesta potenza;
  - cantieri edili, stradali e assimilabili;
  - spettacoli di Luna Park e circhi;
  - eventi pubblici;
  - suono delle campane da parte della Parrocchia;
  - uso di utensili da giardino e per piccole manutenzioni della casa;
  - attività occasionali;
  - attività musicali temporanee.
  
2. Solo tali attività sono ammissibili in deroga ai limiti differenziali e/o assoluti di immissione di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, secondo quanto previsto presente Titolo.

## ART. 19 - USO DI APPARECCHI DI MODESTA POTENZA



Sono considerati apparecchi di modesta potenza quegli apparecchi non specificatamente destinati alla diffusione sonora amplificata quali le radio, i televisori, ecc. .



Il funzionamento di apparecchi di modesta potenza all'esterno dei pubblici esercizi, nelle zone II, III e IV del Piano di classificazione acustica, è ammesso solo fino alle ore 24.00.



Dopo le ore 24.00 è obbligatorio che il posizionamento ed il funzionamento di questi apparecchi avvenga esclusivamente all'interno dei locali in muratura dell'immobile, con porte e finestre mantenute chiuse.



L'uso di apparecchi di modesta potenza, nel rispetto del presente articolo è sempre ammesso ed in tal caso non necessita di autorizzazione ai sensi del presente Regolamento.

## ART. 20 – CANTIERI EDILI

1. Le macchine in uso nei cantieri edili, stradali o assimilabili, nonché per la manutenzione professionale di parchi e giardini, qualora diano luogo ad immissioni sonore non conformi ai limiti prescritti dovranno essere di tipo silenziato conformemente alle direttive CEE recepite con dal D.M. 28.11.1987, N. 588, D.L. n. 135 del 27.1.1992 e dal D.L. n. 137 del 27.1.1992 .
2. L'attivazione delle macchine rumorose di cui sopra ed in genere l'esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie dei giorni feriali:
  - alle ore 9.00 alle ore 13.00;
  - dalle ore 15.30 alle ore 19.00 nel periodo dell'anno che intercorre fra il 15 giugno ed il 30 settembre;
  - dalle ore 14.00 alle ore 18.00 oltre il periodo dell'anno che intercorre fra il 1 ottobre ed il 14 giugno successivo.
3. E' comunque facoltà del Sindaco ordinare la sospensione dei lavori edili in certi periodi dell'anno, a tutela della quiete pubblica o di ricettori sensibili.
4. Il limite massimo fissato di immissione sonora assoluto e' quello relativo alla V zona del D.P.C.M. 14.11.1997 pari a 70,00 dB(A) per il periodo diurno. Gli eventuali accertamenti strumentali di verifica vanno eseguiti al perimetro dell'area di pertinenza del cantiere e devono essere rappresentativi dell'attività svolta in cantiere.
5. Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997.
6. Limiti massimi di immissioni sonore assolute ulteriormente permissivi e fino ad un massimo di 85,00 dB(A) potranno essere concessi per periodi limitati e di norma per non più di 1 (una) ora all'interno delle fasce orarie di cui sopra.
7. Per i giorni festivi e per i periodi notturni è esclusa qualsiasi concessione in deroga ai limiti massimi di immissione sonora previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997. In tali periodi pertanto valgono i limiti assoluti e differenziali fissati per le varie zone individuate a norma dell'art. 2, comma 1, del citato D.P.C.M. 14.11.1997.
8. Per lavori di pubblica utilità indifferibili ed urgenti, potranno essere concesse ulteriori deroghe agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.
9. I cantieri edili conformi ai limiti di immissione previsti al comma 4 di questo articolo, non sono soggetti a comunicazione od autorizzazione ai sensi del presente Regolamento.
10. I cantieri edili non conformi ai limiti di immissione previsti al comma 4 di questo articolo, sono soggetti ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art 28 del presente Regolamento.

## **ART. 21 – LUNA PARK E CIRCHI**

1. Si tratta di attrazioni che si svolgono nell'ambito di eventi pubblici, oppure fuori da questo ambito ma in tal caso la cui durata non supera i 3 giorni.
2. A prescindere dalla zona di svolgimento di queste attività, devono essere adottate tutte le misure possibili per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della quiete e della salute pubblica.
3. Queste attività potranno esercitare nel seguente orario:
  - dalla Domenica al Giovedì fra le ore 14.00 e le ore 23.00 ;
  - il Venerdì e il Sabato fra le ore 14.00 e le ore 24.00.
4. Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997.
5. E' stabilito il limite massimo assoluto di immissione sonora, corrispondente alla Classe V del D.P.C.M. 14.11.1997 pari a 70,0 dB(A) di giorno e 60,0 dB(A) di notte. La misura va eseguita al perimetro dell'area di pertinenza della manifestazione e deve essere rappresentativa del tempo di funzionamento, della durata e dell'attività svolta.
6. Potranno essere concesse ulteriori deroghe ai limiti assoluti di cui al precedente punto, tenuto conto della limitata durata dell'evento e della presenza di ricettori sensibili nelle vicinanze. Tale limite non potrà comunque eccedere oltre 85,0 dB(A) misurato al confine dell'area di pertinenza dell'attività.
7. Queste attività, qualora conformi ai limiti di immissione previsti al comma 5 , sono soggette a comunicazione secondo quanto previsto dall'art 27 del presente Regolamento.
8. Queste attività, qualora non conformi ai limiti di immissione previsti al comma 5 , sono soggette ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art 28 del presente Regolamento.



## **ART. 22 – EVENTI PUBBLICI**

1. Si intendono come “eventi pubblici” le manifestazioni temporanee di carattere musicale (concerti, festival canori e simili), ricreativo, turistico, culturale, teatrale, cinematografico, popolare (fiere, sagre, ecc.) e sportivo, organizzate o patrocinate dal Comune.
2. A prescindere dalla classificazione della zona ove si svolge l'evento, dovranno essere adottate tutte le misure possibili per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute e quiete pubblica.
3. Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997.
4. E' stabilito il limite massimo assoluto di immissione sonora, corrispondente alla Classe V del D.P.C.M. 14.11.1997 da non superare pari a 70,0 dB(A) di giorno e 60,0 dB(A) di notte misurato al confine dell'area assegnata alla manifestazione (o in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini).
5. Potranno essere richiesta ulteriori deroghe ai limiti assoluti di cui al precedente punto, tenuto conto della limitata durata dell'evento e della presenza di ricettori sensibili nelle vicinanze. Tale limite non potrà comunque eccedere oltre 85,0 dB(A) misurato al confine dell'area di pertinenza dell'attività.
6. Queste attività sono soggette a comunicazione secondo quanto previsto dall'art 27 del presente Regolamento qualora nei limiti di cui al comma 4 del presente articolo.
7. Sono invece soggette ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 28 qualora in deroga ai sensi del comma 5 del presente articolo.

### **Art. 23 – IL SUONO DELLE CAMPANE DA PARTE DELLA PARROCCHIA**

1. E' sempre ammesso l'utilizzo da parte delle Parrocchie di campane, nonché di impianti di diffusione sonora riproducenti il suono delle campane stesse, ma solo per eventi di culto e/o religiosi.
2. Gli eventi di culto e/o religiosi di cui al punto 1 sono quelli contenuti in disposizioni facenti capo a Documenti dei Sinodi, Concordato tra Vaticano e Repubblica Italiana, Circolari Diocesane e documenti analoghi
3. Non si applicano limiti di immissione assoluti e/o differenziali di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.
4. Queste attività sono sempre ammesse nel rispetto del presente articolo e non abbisognano di comunicazione od autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del presente Regolamento.

#### **Art. 24 – USO UTENSILI DA GIARDINO E PER PICCOLE MANUTENZIONI DELLA CASA**

1. Sono considerate tali quelle attività domestiche, non professionali, svolte occasionalmente, quali il taglio dell'erba, i lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni, ecc..
2. L'utilizzo domestico delle attrezzature necessarie quali decespugliatori, tosaerba, motoseghe, trapani e simili è consentito nel periodo diurno all'interno delle fasce orarie comprese tra le ore 9.00 e le ore 12.00 nonché fra le ore 15.00 e le ore 19.00.
3. Non si applicano limiti di immissione assoluti e/o differenziali di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.
4. Queste attività sono sempre ammesse nel rispetto del presente articolo e non abbisognano di comunicazione od autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28.

## ART. 25 – ATTIVITA' MUSICALI TEMPORANEE

1. Il presente articolo disciplina lo svolgimento delle attività musicali da intendersi come "temporanee", consistenti cioè in intrattenimenti musicali all'interno od all'esterno dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, alberghi, discoteche, ecc.) mediante l'uso di strumenti musicali e/o voce e/o impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora. La disciplina delle attività musicali da intendersi invece come "non temporanee" è contenuta nell'art. 8 del presente Regolamento.
2. Le immissioni sonore causate da attività musicali "temporanee" sono soggette ad autorizzazione preventiva del Sindaco ai sensi del presente articolo.
3. Quanto previsto nel presente articolo dovrà essere osservato nelle procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 68 e 69 R.D. 18 giugno 1931 n° 773 nonché per i locali di pubblico spettacolo soggetti alle verifiche di agibilità di cui all'art. 80.
4. Sono da intendersi come "temporanee", disciplinate dal presente articolo, le attività musicali di cui al comma 1 svolte fra le ore 8.00 e le ore 24.00 con le seguenti frequenze :
  - nel periodo dell'anno che intercorre fra il 15 giugno ed il 30 settembre con qualsiasi frequenza in termini di giorni alla settimana di svolgimento dell'attività,
  - nel periodo dell'anno che intercorre fra il 1 ottobre ed il 14 giugno successivo con frequenza non superiore a 2 giorni alla settimana oppure ad 8 giorni al mese.

L'attività musicale esercitata oltre questi orari od al di fuori delle frequenze suddette, è considerata come "non temporanea" e quindi disciplinata dall'art.8 del presente regolamento.

5. Le attività musicali "temporanee" svolte sia all'aperto sia all'interno sono sottoposte esclusivamente al rispetto del seguente limite assoluto:
  - 75,0 dB(A) per le attività musicali svolte all'aperto, ovvero nei casi in cui i punti di emissione sonora siano collocati all'esterno
  - 75,0 dB(A) per le attività musicali svolte all'interno, ovvero nei casi in cui i punti di emissione sonora siano collocati all'interno del P. E.

I valori di cui sopra sono misurati come LAeq nelle seguenti condizioni:

- distanza di 5 metri dalla fonte di emissione sonora (cassa acustica o altro)
- altezza di 1,5 metri dal piano di calpestio
- il dato fonometrico deve essere riferito all'intero periodo di funzionamento dell'attività musicale.

In caso di attività musicale svolta all'interno e qualora non possano essere rispettate le distanza di 5 metri dai punti di emissione sonora, la verifica può essere fatta al centro del locale o nella posizione ritenuta maggiormente significativa.

I valori di cui al presente comma potranno essere modificati con deliberazione della Giunta Municipale.

6. Per poter svolgere attività musicali temporanee l'interessato dovrà presentare al Comune domanda contenente le informazioni stabilite nella modulistica predisposta dall'ufficio preposto all'istruttoria.
7. Alla domanda dovrà essere allegata documentazione acustica di cui all'art.14 comma 7 del presente Regolamento.
8. Per l'esecuzione di queste misure, necessarie per produrre la documentazione da allegarsi alla richiesta di autorizzazione, è ammessa l'effettuazione di una sessione di prove, il cui svolgimento dovrà essere anticipatamente comunicato per iscritto al Comune.
9. Detta comunicazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del comune almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'attività.
10. La documentazione acustica presentata sarà oggetto di istruttoria da parte di un Tecnico competente in acustica ambientale di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento.
11. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento si procederà alla revisione di tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate ai sensi del precedente comma 1 conformandole alle disposizioni del presente articolo.

## ART. 26 –ATTIVITA' OCCASIONALI

1. Le attività e/o le manifestazioni rumorose definite come "occasionali" sono quelle che si svolgono da parte del medesimo responsabile con frequenza non superiore a 2 giorni al mese e che di esauriscono nel giorno stesso.
2. Le attività occasionali sono sottoposte al parere del Sindaco e sono ammissibili solo nelle zone del territorio classificate dal Piano di classificazione acustica in classe II, III, IV, V e VI e quindi sono vietate in classe I.
3. Per poter svolgere dette attività occasionali l'interessato dovrà presentare al Comune comunicazione scritta in duplice copia, contenente le informazioni stabilite nella modulistica predisposta dall'ufficio comunale preposto all'istruttoria.
4. Detta comunicazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del comune almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell'attività.
5. L'ufficio comunale competente nei 5 giorni successivi al ricevimento della comunicazione valuterà la stessa ed esprimerà un parere scritto, tenendo conto :
  - dei disagi e/o dei danni arrecati alla popolazione od alle attività economiche;
  - delle motivazioni e dell'interesse dell'attività;
  - del luogo di svolgimento dell'attività;
  - della durata dell'attività;
  - del periodo dell'anno in cui questa viene svolta.

Al termine dell'istruttoria sottoporrà al Sindaco la comunicazione pervenuta nonché l'esito della propria istruttoria, il quale si esprimerà in merito allo svolgimento della stessa.

Sarà cura dell'interessato recarsi presso l'ufficio comunale competente per ritirare copia della comunicazione presentata con il parere del Sindaco e le eventuali prescrizioni obbligatorie.

In caso di parere non favorevole del Sindaco l'attività e/o la manifestazioni occasionale non potrà svolgersi.

6. Le attività e/o manifestazioni occasionali non sono sottoposte a obbligo del rispetto dei limiti di emissione ed immissione assoluti e differenziali (art. 4 D.P.C.M. 14.11.1997).

## **ART. 27 – COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' TEMPORANEE**

1. Salvo quanto eventualmente disposto per determinate attività con maggior precisione in precedenti articoli, l'interessato dovrà presentare almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa una comunicazione al Comune utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici competenti.
2. Tale modulistica prevederà l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili a caratterizzare il fenomeno ed a stabilire il suo impatto sull'ambiente circostante.
3. Nella comunicazione l'interessato dovrà precisare i criteri in base ai quali ha valutato che l'attività di cui si tratta non produca immissioni superiori ai limiti vigenti.
4. La comunicazione è sottoposta ad istruttoria da parte di un Tecnico competente in acustica, di cui all'art.3 comma 2 del presente regolamento.
5. In caso di esito sfavorevole dell'istruttoria verrà comunicato all'interessato il parere non favorevole all'inizio dell'attività.
6. In caso di esito favorevole dell'istruttoria l'attività è da intendersi tacitamente autorizzata decorso il termine di 10 giorni dalla data di presentazione della comunicazione.

## **ART. 28 – AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' TEMPORANEE**

1. Salvo quanto eventualmente disposto per determinate attività con maggior precisione in precedenti articoli, l'interessato dovrà presentare al Comune, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, la domanda per lo svolgimento dell'attività stessa utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici competenti
2. Tale modulistica prevederà l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili a caratterizzare il fenomeno ed a stabilire il suo impatto sull'ambiente circostante.
3. Alla domanda dovrà essere allegata una Relazione di previsione dell'impatto acustico, di cui all'art.14 comma 4 del presente regolamento.
4. La domanda è sottoposta ad istruttoria da parte di un Tecnico competente in acustica, di cui all'art.3 comma 2 del presente regolamento.
5. In caso di esito sfavorevole dell'istruttoria verrà comunicato all'interessato il parere non favorevole all'inizio dell'attività.
6. In caso di esito favorevole dell'istruttoria l'attività si provvederà al rilascio dell'autorizzazione per immissioni sonore in deroga ai limiti assoluti e/o differenziali, con facoltà di imporre eventuali prescrizioni.



# **TITOLO VI**

**NORME TRANSITORIE E FINALI**

## **ART. 29 – PROVVEDIMENTI**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente regolamento, il presente articolo determina i provvedimenti amministrativi da adottarsi in caso di inosservanza alle disposizioni vigenti.
2. In caso di immissioni rumorose disciplinate dal presente Regolamento in assenza dall'autorizzazione, il Sindaco ne ordina l'immediata cessazione entro il termine più breve possibile.
3. In caso di immissioni rumorose disciplinate dal presente Regolamento in difformità dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata che non siano quelle relative ai limiti di immissione, il Sindaco diffida il responsabile all'immediato rispetto delle prescrizioni stesse. In caso di ulteriore inottemperanza procede alla revoca dell'autorizzazione.
4. In caso di superamento dei limiti massimi di immissione previsti, il Sindaco diffida il responsabile all'immediato rientro nei limiti. Dispone quindi l'effettuazione di controlli sull'attività ed in caso di un ulteriore superamento dei limiti che si verificasse entro il termine di un anno dal primo, procede alla revoca immediata dell'autorizzazione concessa.
5. Nel caso di attività alle quali l'autorizzazione sia stata revocata per superamento dei limiti di immissione, una nuova autorizzazione può essere rilasciata solo previa presentazione di un piano di bonifica, nonché previa effettuazione delle opere od interventi previsti nello stesso, che siano idonee a scongiurare il ripetersi dell'inosservanza.
6. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, sulla base del disposto dall'art. 9 della Legge 447/95 e dall'art. 8 della Legge 3.3.1987 n° 59, con provvedimento motivato può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

### ART. 30 – SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni di cui all'art. 10 della Legge 447/95 ed all'art. 8 della L. R. 10.5.1999 n° 21, sono previste le seguenti sanzioni amministrative per l'inosservanza di disposizioni contenute nel presente Regolamento .

	Violazione dell'art.	da € ad €
a.	8 comma 6 per attività musicale non temporanea in assenza o difformità dell'autorizzazione del Sindaco	200,00/500,00
b.	8 comma 7 per attività musicale non temporanea all'esterno dei fabbricati oltre l'orario stabilito	100,00/500,00
c.	19 comma 1 per il funzionamento di apparecchi di modesta potenza in esterno oltre l'orario stabilito.	50,00/150,00
d.	20 comma 2 per l'esercizio in un cantiere oltre gli orari e/o i periodi stabiliti.	50,00/150,00
e.	20 comma 8 per l'esercizio in un cantiere in assenza dell'autorizzazione in deroga.	50,00/150,00
f.	21 comma 6 e 7 per l'esercizio dell'attività di luna park e/o circo in assenza della prevista comunicazione/autorizzazione	100,00/500,00
g.	24 comma 2 per l'utilizzo domestico di attrezzature rumorose fuori dagli orari consentiti.	50,00/100,00
h.	25 comma 1 per attività musicale temporanea in assenza o difformità dell'autorizzazione del Sindaco	200,00/500,00
i.	25 comma 5 per attività musicale temporanea oltre i limiti	150,00/300,00
j.	26 comma 3 per attività rumorosa occasionale in assenza della comunicazione	100,00/500,00

2. Le sanzioni di cui alla lettera i sono applicabili a partire dal 1 gennaio 2006

### **ART. 31 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il Responsabile dei procedimenti amministrativi oggetto del presente Regolamento è il Responsabile dell'Ufficio Ecologia.
2. La Polizia Municipale è incaricata della procedura relativa all'applicazione di procedimenti sanzionatori previsti nel presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore 60 giorni dopo la sua avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio comunale.
4. Dalla stessa gli uffici comunali dovranno richiedere la documentazione in materia di acustica prevista dal presente Regolamento.